



REGOLAMENTO di SEZIONE

Art. 1. GENERALITA'.

- La Sezione VENETO è stata costituita il 13 ottobre 1984. Il territorio di sua competenza comprende la REGIONE VENETO.
- Fanno parte della Sezione i Soci dell'Associazione Nazionale **domiciliati** nel territorio suddetto.
- La Sede della Sezione viene stabilita dal Consiglio Direttivo della stessa. Il suo indirizzo ed ogni eventuale variazione vanno comunicati alla Segreteria Nazionale ed ai Soci regionali.
- La Sezione ha la facoltà di organizzarsi per gruppi provinciali delegando a questi - nel territorio di competenza del gruppo - parte delle sue funzioni. E' impegno della Sezione favorire e promuovere il ricambio dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 2. ORDINAMENTO.

Sono organi della Sezione:

1. **Assemblea dei Soci**
2. **Presidente Onorario** (eventuale)
3. **Consiglio Direttivo** , che esprime:
 - Presidente
 - Vice Presidente
 - Segretario
 - Tesoriere
4. **Collegio dei Revisori dei conti.**

I singoli organi sono trattati in dettaglio negli articoli a seguire.

Art. 3. ASSEMBLEA DEI SOCI .

E' costituita dai Soci dell'Associazione Nazionale domiciliati nel territorio del VENETO ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Deve essere convocata almeno una volta l'anno, possibilmente nel mese di **marzo**. L'avviso della sua convocazione deve essere inviato al Consiglio Nazionale ed ai Soci regionali con almeno 30 giorni di preavviso.

I membri dell'Assemblea possono richiedere, con lettera inviata al Consiglio Direttivo prima della convocazione dell'Assemblea stessa, l'introduzione di particolari punti nell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea:

1. Designa un suo Presidente e Segretario per la durata della stessa.
2. Delibera **a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti**, sugli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio. In particolare:
 - relazione morale e finanziaria;
 - argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio;
 - costituzione di gruppi provinciali e ratifica del rappresentante;
 - **modifiche del presente regolamento.**
3. Delibera inoltre, seduta stante, su eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali di Sezione.
4. Può chiedere, autonomamente o insieme con altre Sezioni regionali, la convocazione dell'Assemblea Straordinaria Nazionale.
5. Stabilisce eventuali contributi integrativi della quota sociale.

Art. 4. PRESIDENTE ONORARIO .

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario della Sezione, fissando la durata della relativa funzione.
Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo, con voto **consultivo**.

Art. 5. CONSIGLIO DIRETTIVO .

Il Consiglio Direttivo:

1. E' formato da n° **7** membri. In caso di costituzione di gruppi provinciali, ciascuno di questi, qualora non già rappresentato nel Consiglio eletto, deve delegare un proprio rappresentante nel Consiglio stesso, in aggiunta a quelli eletti dall'Assemblea dei Soci, con mandato di pari scadenza.
2. Viene nominato nel corso dell'Assemblea annuale dell'anno di fine mandato, con le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
3. E' validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi componenti .
4. Elegge tra i propri membri il Presidente della Sezione e assegna le cariche per la gestione della stessa (Vice Presidente - Segretario - Tesoriere).
5. Convoca le Assemblee (annuale e straordinarie) e ne prepara l'O.d.G.
6. Nomina il delegato in Consiglio Nazionale quando questi sia persona diversa dal Presidente.
7. Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
8. Invia al Consiglio Nazionale:
 - i verbali d'Assemblea;
 - le proposte di ammissione all'Associazione;
 - l'elenco dei Soci aventi diritto al voto, entro 10 giorni dallo scrutinio delle elezioni per le cariche sociali nazionali;
 - tutte le notizie che possano essere di interesse per la Sede Nazionale (attività programmate, resoconto di attività svolte, attribuzione di cariche all'interno del Consiglio, ecc.).
9. In mancanza di specifiche cariche, affida ai propri membri incarichi particolari secondo necessità.
10. Formula il programma delle manifestazioni sociali, per la cui attuazione deve rigorosamente mantenere la direzione e la responsabilità anche qualora, come auspicabile, si avvalga della competenza, collaborazione e disponibilità di singoli associati.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo debbono essere verbalizzate a cura del Segretario.

Ciascun verbale deve terminare con un paragrafo di "**sintesi**" - letto ed avallato dai presenti - che riassume quanto deciso nella riunione per essere diramato ai Soci con il primo comunicato utile.

I verbali di Consiglio Direttivo debbono essere riuniti in apposita raccolta e custoditi dal Segretario.

Art. 6. PRESIDENTE DI SEZIONE .

Il Presidente della Sezione è nominato dai componenti il Consiglio Direttivo fra i membri eletti dall'Assemblea di Sezione . Egli:

- Rappresenta la Sezione in qualunque circostanza ufficiale;
- Nel territorio di sua competenza, rappresenta l'Associazione Nazionale - in assenza del Presidente di questa o di suo delegato - nelle manifestazioni ufficiali autorizzate dal Consiglio Nazionale;
- Presiede il Consiglio di Sezione;
- Svolge annualmente la relazione morale dell'Assemblea;
- Garantisce l'osservanza dello Statuto Nazionale e del Regolamento regionale;
- Nel caso il Consiglio non abbia delegato un membro per la gestione amministrativa, ne è responsabile presso il Consiglio Nazionale.

Art. 7. VICE PRESIDENTE .

Il Vice Presidente della Sezione è nominato dai componenti il Consiglio Direttivo fra i membri eletti dall'Assemblea di Sezione.

Coadiuvando il Presidente nell'assolvimento del suo mandato secondo le deleghe eventualmente ricevute e lo sostituisce, in caso di assenza, in tutte le sue funzioni.

Art. 8. SEGRETARIO .

Il Segretario della Sezione è nominato dai componenti il Consiglio Direttivo comprendendo anche gli eventuali delegati di gruppi provinciali e tratto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea. Egli:

- è il custode di tutta la documentazione ufficiale della Sezione, esclusa quella amministrativa;
- prepara le riunioni del Consiglio e provvede alla loro verbalizzazione;
- cura l'elenco dei Soci;
- provvede alla stesura, preparazione ed invio della corrispondenza con i Soci e con la Sede Nazionale.

Art. 9. TESORIERE .

Il Tesoriere della Sezione è nominato dai componenti il Consiglio Direttivo comprendendo anche gli eventuali delegati di gruppi provinciali e tratto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea. Egli:

- è custode di tutta la documentazione amministrativa ufficiale della Sezione;
- cura la parte contabile e l'amministrazione in tutte le attività della Sezione che comportino comunque movimento di denaro;
- redige la relazione ed il rendiconto annuale, che vengono presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 10. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI .

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di n° 3 membri, eletti dall'Assemblea in concomitanza del rinnovo del Consiglio Direttivo.

Verifica gli atti contabili della Sezione e ne riferisce all'Assemblea in sede di riunione annuale.

Art. 11. ELEZIONI .

1. Le elezioni saranno notificate, 3 mesi prima della scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo, che fisserà la data delle votazioni e dello scrutinio, facendole coincidere con l'Assemblea annuale. Nella notifica verranno specificatamente richieste e sollecitate le candidature per il mandato successivo.
2. Almeno 30 giorni prima delle elezioni ciascun ex allievo riceverà poi un plico contenente:
 - lettera di convocazione;
 - lista dei candidati alle cariche sociali;
 - lista di tutti gli eleggibili;
 - scheda di votazione;
 - modulo di delega;
 - indicazione del Presidente della commissione elettorale;
 - 1^ busta in cui chiudere la scheda di votazione - per renderla anonima - in caso di votazione per corrispondenza;
 - 2^ busta per la spedizione della 1^ busta al Presidente della commissione elettorale (con indicazione del mittente per consentire lo spunto dei votanti).
3. La votazione potrà avvenire in 3 modi:
 - di persona, in Assemblea, presso il seggio elettorale all'uopo costituito;
 - a mezzo delega, rilasciata a chi partecipa;
 - a mezzo posta, utilizzando l'apposito materiale (scheda e buste) fornito dal Consiglio Direttivo uscente come descritto al precedente punto 2.

Le votazioni a mezzo posta dovranno pervenire al Presidente della commissione elettorale entro il giorno precedente l'Assemblea annuale in cui avverranno le votazioni di persona.

Avranno diritto al voto solo gli ex allievi in regola con il pagamento della quota associativa, che potrà essere versata anche al momento della votazione stessa.

Art. 12. CARICHE SOCIALI .

Tutte le cariche sociali della Sezione hanno la durata di 4 anni, senza vincoli di rieleggibilità e sono gratuite. Rimborsi spese per incarichi fuori sede possono essere riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. QUOTA SOCIALE .

La quota sociale è unica e la sua entità è tassativamente fissata dal Consiglio Nazionale. La Sezione ne trattiene il 50% e versa il rimanente 50% alla Sede di NAPOLI entro il 31 marzo di ogni anno.

Il versamento della quota deve essere fatto al Tesoriere, alla mano dietro immediato rilascio di quietanza, o a mezzo conto corrente postale della Sezione che risulta comunque intestato al Tesoriere. Il bollino annuale dell'Associazione viene comunque recapitato direttamente dalla Sede Nazionale ai Soci.

Il Consiglio Direttivo della Sezione può determinare quote speciali per singole iniziative.

Art. 14. COMUNICAZIONI.

Nelle comunicazioni tra la Sezione e gli associati è consentito sostituire il supporto cartaceo (lettera) con supporto informatico (e-mail) per tutti coloro di cui sia censito il relativo indirizzo di posta.

Le comunicazioni informatiche dovranno essere inviate con l'opzione "rispondi al mittente (reply to sender)" o altro mezzo di posta elettronica certificata; la mancata ricezione entro 72 ore del messaggio di risposta o della certificazione comporterà l'invio del supporto cartaceo, alla stregua di coloro che non dispongono di posta elettronica.

La posta elettronica non può essere utilizzata per le seguenti operazioni elettorali:

- invio della scheda di votazione e relativo materiale
- espressione del voto.

Art. 15. SCIoglimento DELLA SEZIONE .

Lo scioglimento della Sezione deve essere posto all'O.d.G. dell'Assemblea e riportare il voto almeno del 50% + 1 di tutti gli aventi diritto al voto, presenti o assenti che siano. Per una eventuale proposta di scioglimento la consultazione dei Soci deve avvenire con le stesse modalità del rinnovo delle cariche sociali, consentendo il voto per corrispondenza.

La proposta di scioglimento può pervenire anche dal Consiglio Nazionale.

In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio della stessa viene devoluto all'Associazione Nazionale.

ART. 16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di "allineare" la durata del mandato del Consiglio di Sezione con quella prevista dallo Statuto dell'Associazione Nazionale, il mandato che ha inizio a maggio 2004 durerà fino a novembre 2005, data sotto la quale verranno indette nuove elezioni per il mandato 2005 - 2009.

#####

Approvato il 20 aprile 1997 durante l'Assemblea annuale
Modificato il 23 maggio 2004 durante l'Assemblea annuale

Il Segretario
(Giuseppe Occhioni 59-62)

Il Presidente
(Gianfranco Rigoni 55-59)